




REGIONE CALABRIA
Il Presidente

 Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 306861 del 15/04/2026

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Salvatore Cirillo

E p.c.

Al Consigliere
Dott. Ernesto Francesco Alecci

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI


Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.70/13^ "Criticità gestione 118 e trasferimenti personale ad Azienda Zero ex L.R. 32/2021" – Proponente Cons. Alecci. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la risposta della Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari prot.301547 del 14 aprile c.a..

**D'ordine del Presidente
Luciano Vigna**



All.01



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

e p.c.

Presidente Giunta Regionale
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

Segretariato Generale della Giunta
Regionale
segretariato.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 70/13^ "Criticità gestione 118 e trasferimenti personale ad Azienda Zero ex L.R. 32/2021".

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, occorre preliminarmente premettere che la legge regionale n. 32/2021 e s.m.i., istitutiva dell'ente di governo della Sanità Regionale Calabrese denominato Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero ", al comma 1 bis dell'art. 2, ha assegnato ad Azienda Zero la direzione, il coordinamento ed il monitoraggio del Sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

- a) direzione dell'attività di emergenza urgenza pre-ospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio-sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
- b) attuazione della programmazione, controllo e monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
- c) definizione dei percorsi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre-ospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
- d) collaborazione alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
- e) gestione del convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato ed elisoccorso nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- f) coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

- g) relativamente all'attuazione del Numero Unico di Emergenze NUE 1-1-2, attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta, nell'ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e negli accordi stipulati tra il Ministero dell'interno e la Regione Calabria, assicurando la transizione delle attuali competenze;
- h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale, in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo;
- i) opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;
- j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.

Con DCA n. 101 del 17 maggio 2024, al fine di addivenire ad una erogazione uniforme, efficiente ed efficace del servizio sanitario di Emergenza-Urgenza su tutto il territorio regionale, in attuazione anche a quanto previsto, per ultimo, dal DCA n. 78 del 26/03/2024 “Nuovo documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti” è stato dato indirizzo al Commissario straordinario di Azienda Zero, tra l'altro, di porre in essere tutte le azioni necessarie volte a garantire le funzioni proprie del Servizio di Emergenza-Urgenza, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in collaborazione con le altre Aziende del SSR, in applicazione dei principi di continuità delle azioni amministrative, tenuto conto delle convenzioni in essere già sottoscritte e delle attività già esercitate. Il tutto, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, alla gestione del Servizio di Emergenza-Urgenza da parte di Azienda Zero.

In continuità con l'obiettivo di assicurare un'erogazione omogenea, unitaria, efficiente ed efficace del servizio sanitario di Emergenza-Urgenza in tutta la Regione, con il DCA n. 62 del 18/03/2026 si è preso atto della conclusione del procedimento di attuazione del passaggio della funzione “Emergenza Urgenza” dalle Aziende del Servizio Sanitario calabrese all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero, così come disciplinato dal Regolamento approvato con il D.C.A. n. 52/2024. Per l'effetto, con l'anzidetto DCA n. 62/2026, è stato dato mandato ai Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR di procedere:

- alla revisione degli atti aziendali delle rispettive Aziende, adeguando laddove necessario l'assetto organizzativo della macrostruttura aziendale ed eliminando dagli stessi ogni funzione transitata ad Azienda Zero;
- alla revisione del fabbisogno di personale, eliminando le unità equivalenti a tempo pieno (FTE) comunicate nell'ambito del procedimento condotto dal Gruppo di Lavoro preposto al passaggio della funzione “Emergenza Urgenza”.

Sempre con il DCA 62/2026 è stato dato mandato al Direttore Generale di Azienda Zero di avviare l'iter amministrativo volto all'inserimento nei ruoli di Azienda Zero del personale dipendente afferente alla specifica funzione trasferita, secondo le modalità declinate nell'Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero, condiviso e sottoscritto tra parte pubblica ed OO.SS. della Dirigenza in data 11 marzo 2026, e nella



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

Manifestazione di intenti per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero, condiviso e sottoscritto in pari data tra parte pubblica ed OO.SS. del Comparto (allegati n.1 e 2 del DCA) nel rispetto delle procedure e secondo le previsioni del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Tanto premesso, al fine di fornire utili elementi in riferimento a quanto domandato dal Consigliere Regionale Alecci, si riscontrano, per punti, i quesiti posti dal Consigliere regionale interrogante, alla luce della relazione predisposta dal Direttore Amministrativo dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero, avente prot. 5745 dell'11/04/2026, acquisita al prot. 295809 del 13/04/2026, in atti:

- Con il primo quesito è chiesto “se conferma che il trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero avverrà esclusivamente su base volontaria mediante mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, con esplicito assenso individuale del dipendente, escludendo qualsiasi forma di trasferimento automatico o d'ufficio anche in caso di adesioni insufficienti rispetto al fabbisogno.”

A riscontro, Azienda Zero, nella propria relazione, ha confermato che “il trasferimento del personale, sia del 118 che del NUE 112, ad Azienda Zero avverrà esclusivamente su base volontaria, con esplicito assenso individuale da parte del dipendente. Sono escluse, pertanto, forme di trasferimento automatico o d'ufficio anche in caso di adesioni insufficienti rispetto al fabbisogno. In caso di adesioni insufficienti al fabbisogno di Azienda Zero, si ricorrerà alle normali procedure assunzionali previste dalla vigente normativa.”.

- E' ancora domandato “in caso di mancato raggiungimento del fabbisogno tramite mobilità volontaria, se la Giunta intenda escludere del tutto la mobilità d'ufficio o se, in analogia con quanto disciplinato dalla Regione Veneto (DGR 1251/2017) per la propria Azienda Zero, intenda quantomeno inserire un limite chilometrico di garanzia (es. massimo 50 km) per gli eventuali trasferimenti forzati, al fine di tutelare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti”.

Sul punto, “in caso di mancato raggiungimento del fabbisogno per diniego del dipendente si conferma quanto sopra, ovvero che sono escluse forme di trasferimento automatico o d'ufficio. Il dipendente permane infatti alle dipendenze dell'attuale Azienda di appartenenza ed è posto in dipendenza funzionale in Azienda Zero proseguendo temporaneamente il proprio ufficio nell'ambito del sistema dell'Emergenza Urgenza pre-ospedaliera fino alla copertura del fabbisogno da parte di Azienda Zero, copertura che avverrà mediante le procedure assunzionali previste dalla vigente normativa. La dipendenza funzionale da Azienda Zero si rende necessaria per garantire un adeguato servizio di emergenza/urgenza pre-ospedaliero sul territorio regionale.

In ogni caso si ricorda che l'art. 30 del Testo Unico del Pubblico Impiego tutela il limite chilometrico di garanzia dei 50 chilometri ovvero del trasferimento all'interno del territorio dello stesso comune.”.

- In ordine al terzo quesito “quale sia il fondamento giuridico della scelta di applicare l'art. 30 D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) anziché l'art. 31 combinato con l'art. 2112 c.c. (successione nei rapporti in caso di trasferimento di attività), inizialmente individuato



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

dall'analisi giuridica di Azienda Zero”, quest’ultima ha riferito che *“Con riferimento alla Dirigenza, per quanto inizialmente Azienda Zero abbia ritenuto più attinente alla fattispecie l’art. 31 del d.lgs. 165/2001, tuttavia, in sede di confronto sindacale ed a seguito delle richieste in tal senso espresse dalla stessa componente sindacale (come illustrato all’art. 1 dell’«Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero» allegato al DCA n. 62/2026), si è convenuto che il trasferimento avverrà ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001. Per quanto attiene al Comparto, parimenti è stato ritenuto sin dall’inizio più attinente alla fattispecie l’art. 31 del d.lgs. 165/2001 e, a seguito di confronto sindacale da ultimo in data 11.03.2026, è stato confermato all’art. 1 della «Manifestazione di intenti per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero», parimenti allegata al citato DCA, che il trasferimento avverrà ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001 ma previo consenso del dipendente.”;*

- Quanto al seguente quesito “quale sia la natura giuridica della "dipendenza funzionale" prevista dall'art. 5 dell'Accordo per il personale che non esercita l'opzione di mobilità e quali siano i limiti temporali di tale regime transitorio” Azienda Zero ha riscontrato rappresentando che *“la dipendenza funzionale implica che un dipendente, pur appartenendo strutturalmente a un Ente, agisce sotto la direzione di un Ente diverso per lo svolgimento di specifici compiti. Gli aspetti fondamentali della sua natura giuridica sono in sintesi:*

- *scopo e direzione: il soggetto in posizione di dipendenza funzionale è diretto da un Amministrazione terza per garantire l'efficacia nello svolgimento di determinate attività;*
- *titolarità del rapporto: non si determina un'estinzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, in quanto il soggetto in posizione di dipendenza funzionale continua a dipendere organicamente dalla propria Amministrazione sotto il profilo giuridico ed economico, ma segue le direttive funzionali dell'Amministrazione terza per quanto attiene all'organizzazione e al coordinamento operativo delle specifiche attività da svolgere.*

Nel caso di specie, la dipendenza funzionale con Azienda Zero del dipendente che non ha prestato il consenso - ed è pertanto rimasto incardinato nei ruoli dell'Azienda di appartenenza - è finalizzata a garantire l'equilibrio complessivo del sistema e la necessaria continuità dei servizi senza interruzioni poiché lo stesso proseguirà temporaneamente il proprio ufficio esclusivamente nell'ambito del sistema dell'Emergenza Urgenza pre-ospedaliera.

L'azienda di appartenenza mantiene dunque la titolarità del rapporto di lavoro sotto il profilo

giuridico ed economico mentre il personale è posto in dipendenza funzionale in Azienda Zero per quanto attiene all'organizzazione, al coordinamento operativo, alla programmazione dei turni, agli standard qualitativi e alle procedure operative inerenti alla funzione di Emergenza Urgenza. Per quanto attiene ai limiti temporali, questi sono dettati dalla data in cui sarà esitata la procedura assunzionale finalizzata a sostituire le figure che non hanno inteso manifestare il proprio assenso.”.

- E', quindi, ancora domandato “se il personale in dipendenza funzionale ad Azienda Zero ma formalmente dipendente ASP conservi tutti i diritti di partecipazione alle



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

manifestazioni di interesse, alle graduatorie interne, alle progressioni economiche orizzontali e agli istituti contrattuali delle ASP di appartenenza”. Azienda Zero conferma i diritti di partecipazione di cui sopra, rimanendo, i dipendenti in questione, nei ruoli delle ASP di appartenenza.

- L'interrogante chiede, ancora “considerata la natura ibrida della 'dipendenza funzionale', [...] di chiarire in capo a quale ente (ASP o Azienda Zero) ricadrà la responsabilità civile, amministrativa e disciplinare nel caso in cui un operatore commetta un illecito o un errore professionale mentre esegue direttive operative e protocolli clinico-assistenziali impartiti da Azienda Zero, ma essendo formalmente contrattualizzato con l'ASP”. Sul punto, l'Azienda ha dichiarato che *“Ai sensi dell'art. 5 dell'«Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero» e della «Manifestazione di intenti per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero», allegati al già citato DCA n. 62/2026, la dipendenza funzionale comporta l'obbligo per il personale interessato di attenersi alle direttive organizzative, clinico-assistenziali e operative impartite da Azienda Zero fermo restando che ogni potere disciplinare e ogni altro istituto afferente al rapporto di lavoro rimangono in capo all'Azienda sanitaria datrice di lavoro.”*.
- È chiesto, ancora, “quali siano le conseguenze per il personale non trasferito nel caso in cui Azienda Zero completi il fabbisogno mediante nuove assunzioni, e se sia prevista la ricollocazione in altri reparti delle ASP con garanzia di mantenimento della sede provinciale di lavoro”. Azienda Zero, a tal riguardo, ha precisato che *“Il suddetto personale potrà essere ricollocato presso altre Unità Operative dell'Azienda di appartenenza.”*.
- L'interrogante domanda “se il personale che aderisce alla mobilità volontaria conservi integralmente: anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, posizione economica e progressioni maturate, buoni pasto, produttività e indennità in godimento, ferie maturate e non godute, partecipazione alle manifestazioni di interesse aperte anche al personale di altre aziende del SSR calabrese”. Azienda Zero conferma che *“il dipendente manterrà tutto quanto acquisito presso l'Azienda di provenienza, come previsto dall'art. 6 dell'«Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero» e della «Manifestazione di intenti per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero», allegati al già citato DCA n. 62/2026”*.
- Quanto all'ulteriore quesito “rilevato che l'abrogazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 32/2021 ha eliminato la garanzia normativa dell'assegnazione ad personam per il personale trasferito, si chiede quali atti amministrativi vincolanti (DCA o DGR) la Giunta intenda adottare per recepire formalmente l'Accordo sindacale, rendendo le garanzie economiche di cui all'art. 6 esigibili in giudizio e non soggette a future disapplicazioni”, si rileva che in data 11/03/2026 è stato condiviso e sottoscritto tra parte pubblica ed OO.SS. della Dirigenza l'«Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero» allegato, quale parte integrante e sostanziale al DCA n. 62 del 18.03.2026;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

- E' chiesto se "siano previste clausole di salvaguardia per garantire al personale trasferito la possibilità di rientrare presso l'ASP di origine in caso di future riorganizzazioni del servizio 118 o di cessazione delle funzioni in capo ad Azienda Zero;". Sul punto, l'Azienda riferisce che *"si tratta di un'ipotesi al momento non prevista né prevedibile, non potendosi prefigurare la soppressione di un servizio infungibile qual è il 118"*;
- In ordine ai quesiti 11, 12 e 13 ["quali siano le garanzie concrete (con accordi formalizzati o delibere specifiche) per la ricollocazione presso l'ASP di origine del personale dichiarato inidoneo o parzialmente inidoneo al servizio 118 dopo il trasferimento ad Azienda Zero;" e "se sia previsto il divieto di mobilità interprovinciale forzata per il personale inidoneo ricollocato" e, infine "quali siano le garanzie concrete, le tempistiche certe e i vincoli giuridici in base al D.Lgs. 81/08 per il riassorbimento da parte dell'ASP degli operatori dichiarati inidonei alla mansione, al fine di evitare che questi lavoratori rimangano in un vuoto occupazionale e stipendiale tra i due enti"] Azienda Zero, a riscontro, richiamando quanto disposto dall'art. 6 dell'Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero e della Manifestazione di intenti per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero, allegati al già citato DCA n. 62/2026, ha precisato che *"in caso di personale dichiarato inidoneo o parzialmente inidoneo, secondo quanto previsto dalle normative contrattuali vigenti in materia, Azienda Zero si impegna a recuperare al servizio attivo il suddetto personale e, previa verifica della disponibilità del posto in organico, a ricollocare il personale inabile in altre attività compatibili presso la medesima Azienda. Qualora non sia possibile garantire la permanenza nell'ambito territoriale di impiego, le Aziende sanitarie provinciali di provenienza si impegnano al riassorbimento del dipendente garantendone l'impiego in attività lavorative compatibili con il relativo stato di salute in stretta aderenza alle prescrizioni e alle risultanze del medico competente."*;
- All'ulteriore quesito "quali azioni concrete intenda intraprendere per superare le criticità gestionali denunciate da Nursing Up Calabria (ritardi nei soccorsi, scopertura territoriale, scarsa conoscenza dei territori da parte del personale di coordinamento), verificando se la centralizzazione abbia effettivamente prodotto i miglioramenti previsti dalla L.R. 32/2021 in termini di uniformità organizzativa e continuità assistenziale" è fornito riscontro rappresentando che *"dati sull'andamento del servizio restituiscono un miglioramento nei tempi di soccorso rispetto al dato storico. Inoltre, le tecnologie oggi in uso, a differenza del passato, consentono una geolocalizzazione del richiedente soccorso oltre che del mezzo di soccorso, indicandone anche il percorso. Conseguentemente, non è più così necessaria una conoscenza specifica dei territori da parte del personale operativo. Relativamente alla presunta scopertura territoriale, con l'avvio della centralizzazione del servizio, è stato incrementato di oltre il 33% il numero di mezzi di soccorso, ed incrementato il numero dei siti di atterraggio notturno per gli elicotteri. Al fine di garantire una maggior presenza di mezzi di soccorso, sono state distribuite su tutto il territorio regionale n. 15 ambulanze dedicate ai trasporti secondari programmati (consulenze, trasferimenti di basso grado di criticità da Pronto Soccorso ad altro Ospedale, ecc..) per le quali un apposito regolamento individua nel personale del presidio trasferente l'equipaggio per l'assistenza lungo il percorso"*;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

- Ancora, al quesito “quali siano i dati oggettivi (tempi medi di intervento, copertura territoriale, indicatori di qualità LEA) relativi al servizio 118 post-centralizzazione rispetto al periodo precedente” Azienda Zero riferisce che *“Il tempo medio d'intervento (intervallo allarme target), calcolato nell'ultimo anno, è di poco superiore a 24 minuti. La copertura territoriale è stata, come sopra già detto, incrementata con oltre il 33% di mezzi di soccorso avanzato. Sono state individuate altresì n. 63 postazioni ove allocare altrettanti mezzi di soccorso di base. Attualmente di queste ne sono attive una trentina e non si è raggiunta oggi la prevista copertura per insufficiente presenza di OdV (organizzazioni di volontariato) accreditate”*;
- È chiesto, ancora che “se l'Accordo predisposto sia stato già sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative o sia ancora in fase di negoziazione”. Per come sopra rappresentato, l'accordo è stato sottoscritto in data 11.03.2026 ed è allegato al DCA n. 62 del 18.03.2026.
- Infine, al quesito “quali iniziative intenda adottare per garantire la massima trasparenza verso i lavoratori interessati, fornendo tempestivamente un contratto dettagliato che specifichi tutti gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento, come richiesto dalle rappresentanze sindacali”, Azienda Zero ha precisato che *“per garantire la massima trasparenza verso i lavoratori interessati dal passaggio di funzione sono in corso di organizzazione alcuni incontri, a livello di singole ASP, alla presenza della Direzione aziendale dell'azienda di attuale appartenenza, della Direzione di Azienda Zero e dei lavoratori interessati, oltre ad una serie di comunicazioni interne specifiche sui singoli aspetti di interesse”*.

Distinti saluti

Il funzionario EQ

Avv. Anna Liconti

Anna Liconti
14.04.2026
11:36:09
GMT+02:00

Il Dirigente Generale

Dott. Ernesto Esposito

ERNESTO
ESPOSITO
14.04.2026
10:49:41
GMT+01:00